



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Determina n.1577/2012.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato “Allacciamento Menga Petroli S.n.c. di Ceglie Messapica (BR) DN 100 (4”) - 75 bar” di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A, con le seguenti prescrizioni:
 - sia preventivamente acquisito, ai sensi della L.R. n. 14/2007, il parere dell’UPA e della Commissione per la tutela degli ulivi monumentali l’autorizzazione all’espianto degli ulivi presenti lungo il tracciato della condotta;
 - le scelte progettuali dovranno prevedere soluzioni che contemplino misure di salvaguardia e/o di ripristino dei muretti a secco e di tutti gli ulivi, quali elementi caratteristici del paesaggio;
 - siano prese tutte le misure idonee a scongiurare pericoli di scoppio, anche a mezzo di idonea cartellonistica di segnalazione, anche in considerazione della presenza di una linea elettrica, della vicinanza nonché dell’attraversamento della SP 26 e della presenza di insediamenti abitativi;
 - siano prese, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di sistemi idonei per attenuare la produzione e dispersione di polveri sulle aree circostanti, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore ecc.);
 - la fase di trasporto dovrà eseguirsi mediante l’uso di teli di protezione al di sopra dei veicoli pesanti con esplicito riguardo ai carichi di pietrame e di materiale arido (toutvenant) in quanto più soggetti alla dispersione delle polveri;
 - in uscita dal cantiere si dovrà inoltre procedere alla pulizia dei pneumatici dei semirimorchi, in modo tale da annullare l’effetto della cosiddetta “imbiancatura stradale” dovuta al deposito delle terre che porta, in breve, oltre all’innalzamento di polveri in aree urbane anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali stesse;
 - siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e i materiali di scavo che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);

- il suolo fertile sottratto al terreno agricolo durante la realizzazione dell'opera dovrà essere accantonato e conservato per il reimpiego;
- provvedere, anche in fase di cantiere, a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione sia della sede stradale sia dei terreni attigui, al fine di evitare i danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- siano predisposte misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga in debita considerazione l'alterazione provvisoria e non del regime di deflusso delle acque superficiali;
- dovrà essere garantito il ripristino delle condizioni preesistenti alla realizzazione dell'opera per quelle aree limitrofe interessate provvisoriamente nella fase di cantiere;
- la tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- siano adottate, in accordo con l'Autorità preposta al rilascio dell'Autorizzazione, tutte le misure idonee a scongiurare pericoli di esplosione del gasdotto derivanti, da urto accidentale, movimenti del terreno, fenomeni di corrosione, lavorazioni edili e agricole, difetti di costruzione, realizzazione di diramazioni da condotta principale, errori di progettazione e di manutenzione, erosione, caduta di fulmini etc..;

- il presente provvedimento non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo e al successivo esercizio delle attività, ed è subordinato agli adempimenti di competenza di tutti gli altri enti;

- di notificare la presente determinazione al soggetto proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., agli indirizzi "Distretto Sud Orientale Via Amendola 162/1, 70126 Bari" e "snamretegas@pec.snamretegas.it";

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia della presente determinazione al Comune di Ceglie Messapica;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani